

CITTÀ DI GIOVINAZZO

DISCIPLINARE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) DI PIAZZA PORTO E VIA ISONZO

INDICE

Art.	1	FINALITA' - PRINCIPI GENERALI
Art.	2	INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
Art.	3	SOSTA NELLA ZTL
Art.	4	RICHIESTE DEI PERMESSI
Art.	5	PREDISPOSIZIONE DEI PERMESSI
Art.	6	RISPOSTE ALLE ISTANZE E RICORSI
Art.	7	RESIDENTI
Art.	8	GARAGE E AREE INTERNE
Art.	9	DOMICILIATI
Art.	10	ARTIGIANI E DITTE
Art.	11	ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI
Art.	12	PERSONE CON DISABILITÀ
Art.	13	PUBBLICO INTERESSE
Art.	14	VISITE MEDICHE
Art.	15	VEICOLI DIRETTI ALLE STRUTTURE RICETTIVE
Art.	16	CASI DIVERSI
Art.	17	CASI DI NECESSITÀ TRANSITO NON AUTORIZZATO
Art.	18	USO DEL PERMESSO
Art.	19	AMBITO TEMPORALE
Art.	20	SANZIONI
Art.	21	NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 1

FINALITÀ - PRINCIPI GENERALI

Il presente Disciplinare prescrive le modalità di accesso, di transito e della sosta dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato di Piazza Porto e via Isonzo, opportunamente delimitata con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 03/06/2026, ai sensi dell'articolo 7 comma 9 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" (in seguito Codice della Strada) ed in coerenza con quanto prescritto dalle "Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato" emanate con nota prot. 5050 del 28 giugno 2019 dalla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la finalità di decremento del traffico veicolare nel centro storico a tutela della circolazione pedonale dei residenti e dei visitatori attratti dal pregevole patrimonio storico ed architettonico del nucleo storico, assicurando maggiori livelli di sicurezza e salubrità ambientale, una migliore fruibilità e vivibilità delle aree cittadine.

Il Disciplinare definisce le diverse tipologie, regole, limitazioni e modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito ed alla sosta nella ZTL in oggetto.

L'art. 3 del Codice della Strada definisce in particolare la Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) quale area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti di veicoli

La circolazione dei veicoli all'interno della Z.T.L. è comunque subordinata agli obblighi, divieti e limitazioni stabiliti per le singole strade o per tratti di esse con provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 3, del codice della strada. L'accesso alla Z.T.L. è subordinato alle prescrizioni contenute nel contrassegno/autorizzazione, il mancato rispetto delle predette prescrizioni, costituisce violazione all'art. 7 comma 14 del Codice della Strada.

Ai fini dell'applicazione del presente disciplinare sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui sono dipendenti o delle quali sono proprietari o soci i residenti, nonché quelli di proprietà del nucleo familiare anagrafico.

I permessi permanenti hanno validità annuale e alla scadenza dovranno essere tutti rinnovati, ad eccezione di quelli previsti dall'art.15 (persone con disabilità) del presente Regolamento, mentre i permessi temporanei hanno validità giornaliera o fino a un mese, eventualmente rinnovabili.

Le autorizzazioni per l'accesso alla ZTL sono esaminate dal Comando di Polizia Locale previa presentazione della documentazione necessaria, come riportato nella specifica modulistica da ritirare presso l'Ufficio ZTL della Polizia Locale o scaricabile dal sito Ufficiale del Comune. Casi particolari di richiesta di autorizzazione, non specificatamente citati nel presente Disciplinare, sono valutati dal Comando preposto.

Le eventuali modifiche da apportare al presente Disciplinare della ZTL potranno essere adottate con Delibera di Giunta Comunale.

Le modifiche temporanee da apportare ai provvedimenti inerenti alla circolazione stradale descritti nel presente Disciplinare, possono essere istituite previa emissione di apposita Ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, del del D.L.vo. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).

Art. 2

INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

La Zona a Traffico Limitato ZTL è costituita da Piazza Porto e via Isonzo.

Art. 3

SOSTA NELLA ZTL

Il transito e la sosta all'interno della ZTL in vigore dalle ore 20,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni sono consentiti ai veicoli autorizzati muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comando di P.L. previa istruttoria stabilita dal presente Disciplinare. All'interno della ZTL possono sostare solo i veicoli autorizzati secondo le prescrizioni riportate sul contrassegno/autorizzazione, fino alla capienza degli spazi disponibili.

Art. 4

RICHIESTE DEI CONTRASSEGNI

I permessi di cui al presente Disciplinare, sono richiesti con istanza all'Ufficio ZTL del Comando della Polizia Locale - completa di tutta la documentazione richiesta nella specifica modulistica da ritirare presso lo stesso ufficio o scaricabile dal sito Istituzionale del Comune di Giovinazzo o recandosi presso l'U.R.P. o presso l'Ufficio Economato.

L'istanza è subordinata al versamento di 5,00 € (cinque), come diritti di segreteria/istruttoria.

Tutti i documenti richiesti per la predisposizione dei contrassegni possono essere autocertificati, qualora rientrino nell'elenco dei documenti autocertificabili ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le istanze prodotte per le richieste di contrassegni incomplete nella documentazione possono essere regolarizzate dagli uffici entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il procedimento si intende concluso.

Ogni richiesta di modifica relativa ai contrassegni, compreso il cambio targa, deve essere firmata dal titolare del contrassegno, se persona fisica, o dal legale rappresentante, nel caso di persona giuridica. È richiesta la presentazione di copia di un documento di identità. È ammessa la delega scritta a terzi, accompagnata da fotocopia di un documento di identità.

I contrassegni hanno validità annuale a partire dalla data di rilascio ad eccezione per il primo rilascio relativo all'anno 2026 ed è legata al permanere dei requisiti che ne hanno dato origine.

Art. 5

PREDISPOSIZIONE DEI CONTRASSEGNI

I contrassegni di cui al presente Disciplinare sono istruiti e predisposti dall'Ufficio Ztl della Polizia Locale.

Art. 6

RISPOSTE ALLE ISTANZE E RICORSI

I contrassegni sono concessi esclusivamente secondo le modalità determinate dal presente Disciplinare. L'Ufficio ZTL fornisce direttamente diniego alle richieste in contrasto o in deroga a quanto previsto dal Disciplinare.

Art. 7

RESIDENTI

(piazza Porto – via Isonzo – centro storico 4 Fontane)

Ai soggetti che risultano anagraficamente residenti nella ZTL piazza Porto – via Isonzo – zona “D” è concesso un solo contrassegno permanente di transito e sosta per le autovetture di proprietà (o altro diritto reale di godimento) per ogni nucleo familiare. Le richieste, presentate dall'intestatario della scheda famiglia, su apposita modulistica, devono essere indirizzate all'Ufficio ZTL della Polizia Locale allegando autocertificazione relativa alla composizione del nucleo familiare, autocertificazione relativa alla residenza anagrafica, copia della patente di guida degli utilizzatori dei veicoli e copia delle carte di circolazione dei veicoli da autorizzare.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, si intendono residenti coloro per i quali l'iter amministrativo di concessione della residenza si sia ultimato favorevolmente.

Art. 8

GARAGE E AREE INTERNE

A coloro che, pur non residenti nella ZTL, possiedono all'interno della medesima area - a titolo di proprietà o quali titolari di un qualsiasi altro diritto reale di godimento - garage o immobili preposti alla sosta dei veicoli, altri spazi di parcheggio ubicati all'interno di aree o immobili preposti alla sosta dei veicoli, è concesso il permesso di solo transito che autorizza l'interessato, a raggiungere la destinazione autorizzata, nel rispetto dell'itinerario e delle prescrizioni contenute nel contrassegno.

Le richieste, presentate dal proprietario di cui sopra, su apposita modulistica, devono essere indirizzate all'Ufficio ZTL della Polizia Locale, allegando copia della carta di circolazione del veicolo da autorizzare e dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario, attestante il possesso e la superficie in metri quadri, e comprensivo delle generalità di tutti i beneficiari e dei rispettivi posti ceduti a vario titolo.

Art. 9

DOMICILIATI

Ai mezzi di proprietà di coloro che hanno la dimora abituale nella ZTL, non sono concedibili contrassegni permanenti di sosta.

Art. 10

ARTIGIANI E DITTE

Ai titolari delle attività artigianali o ditte con sede all'interno o all'esterno della ZTL, che richiedano il trasporto di attrezzature o materiali per interventi a domicilio, anche con veicoli adibiti a trasporto persone, è concesso un contrassegno con validità giornaliera di transito e sosta per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico, e comunque non oltre 30 minuti, attestato tramite esposizione disco orario indicante l'ora di arrivo ed il contrassegno. La sosta è consentita nelle aree adibite a parcheggio o, comunque, nelle aree ove la sosta non è vietata fino alla capienza.

Le richieste presentate dall'artigiano o ditta, su apposita modulistica, devono essere indirizzate all'Ufficio ZTL della Polizia Locale, allegando copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio e copia della carta di circolazione del veicolo utilizzato.

Art. 11

ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI

Ai titolari degli esercizi di vicinato settore alimentare, ai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e agli artigiani per la vendita da asporto di prodotti alimentari con sede all'interno della ZTL, è concesso un contrassegno permanente solo di transito. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico e, comunque, non oltre 30 minuti, negli stalli consentiti presenti nelle immediate vicinanze, nel rispetto della segnaletica vigente.

Le richieste devono essere presentate dal titolare dell'esercizio commerciale, su apposita modulistica indirizzata all'Ufficio ZTL della Polizia Locale, allegando copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio oppure all'Albo Artigiani e copia della carta di circolazione del veicolo da autorizzare.

Art. 12

PERSONE CON DISABILITÀ

Ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.P.R. 503/1996 è consentito la sosta all'interno della ZTL ai titolari del contrassegno unificato disabili europeo (CUDE) ed ai veicoli a servizio delle persone invalide contemplate dall'Art. 188 del C.d.S.

I titolari di contrassegno per diversamente abili hanno diritto a transitare all'interno della Z.T.L. A tal fine dovranno presentare apposita istanza specificando targa e tipologia del veicolo utilizzato. In caso di urgenza, da documentarsi, i titolari del suddetto contrassegno potranno comunque accedere con altro veicolo, a condizione che perentoriamente entro 48 ore dal transito, presentino la

documentazione giustificativa all'Ufficio ZTL del Comando di Polizia Locale. La sosta è consentita negli appositi stalli loro riservati se già occupati in spazi liberi e dove la sosta non è vietata senza limite temporale e fino alla capienza.

I veicoli condotti da soggetti riconosciuti come diversamente abili o i veicoli a servizio di questi, purché in possesso del prescritto contrassegno invalidi in corso di validità, non residenti nel comune di Giovinazzo, possono liberamente transitare e sostare nella ZTL, senza necessità di doversi dotare di altro permesso e/o autorizzazione, a condizione che perentoriamente entro 48 ore dal transito, presentino la documentazione giustificativa all'Ufficio ZTL del Comando di Polizia Locale..

Art. 13

PUBBLICO INTERESSE

Sono autorizzati a circolare e sostare nella ZTL senza rilascio di alcun permesso i veicoli appartenenti a: Forze Armate (Esercito - Marina - Aeronautica - Carabinieri), Corpi di Polizia ad Ordinamento Civile (Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria), Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso, Polizie Locali e Servizi Locali di Segnaletica Stradale, veicoli appartenenti alla Polizia Giudiziaria con targa di copertura civile.

Le società e le imprese esercenti un servizio di pubblica necessità e/o utilità (Enel, Telecom, Servizi Gas, Acquedotto, Amministrazione comunale, taxi, servizio di autonoleggio con conducente) nonché i veicoli appartenenti al servizio di pulizia strade e raccolta rifiuti, agli Istituti di Vigilanza Privata, a imprese funerarie e ad Associazioni di Volontariato per assistenza sanitaria e protezione civile, operanti sul territorio comunale, possono circolare nelle Z.T.L. senza restrizioni purché dotati delle insegne dei vari enti e chiaramente identificabili. In caso contrario sono, tenute a comunicare preventivamente all'Ufficio della Permessi Polizia Locale l'elenco delle targhe dei veicoli suddetti al fine dell'inserimento nella Lista Bianca dei veicoli autorizzati all'accesso nella ZTL.

Su richiesta sono concessi, altresì, permessi temporanei di transito e sosta ai veicoli di proprietà delle Associazioni di Volontariato operanti sul territorio comunale in occasione di manifestazioni culturali e sportive promosse, patrocinate o autorizzate dall'Amministrazione Comunale. I veicoli devono riportare, opportunamente e permanentemente serigrafati sulla carrozzeria, l'effigie e/o il logo dell'Associazione cui si riferiscono, così da renderli chiaramente identificabili. In tali casi, il Presidente dell'Associazione comunica preventivamente, all'Ufficio della Polizia Locale, un elenco dei veicoli con le rispettive targhe da autorizzare.

Le richieste degli organi citati ai punti 1 e 2 di cui sopra, devono essere presentate su apposita modulistica e indirizzate all'Ufficio Ztl della Polizia Locale, allegando copia della carta di circolazione dei veicoli da autorizzare e dichiarazione del responsabile dell'Ente, della Società o dell'Impresa circa l'effettivo svolgimento del servizio di pubblica necessità e/o utilità.

Art. 14

VISITE MEDICHE

I Medici di medicina generale, medici pediatri e la guardia medica con pazienti all'interno della ZTL, in caso di visite urgenti all'interno delle ZTL, possono richiedere l'autorizzazione a sanatoria inviando comunicazione mail all'Ufficio Ztl della Polizia Locale, entro 48 ore dal passaggio, riportante gli estremi e le motivazioni specifiche dell'accesso. Le richieste devono essere compilate attraverso la relativa modulistica e indirizzate all'Ufficio Ztl della Polizia Locale, allegando copia della carta di circolazione del veicolo utilizzato.

I Pazienti che, in caso di urgenza o disabilità, si rechino presso l'ambulatorio medico ubicato all'interno della ZTL, possono richiedere l'autorizzazione a sanatoria, inviando comunicazione all'Ufficio Ztl, entro 48 ore dal passaggio, riportante gli estremi e le motivazioni specifiche dell'accesso. Le richieste devono essere compilate attraverso apposita modulistica e indirizzate all'Ufficio Ztl della Polizia Locale, allegando copia della carta di circolazione del veicolo utilizzato e certificazione attestante l'avvenuta visita ambulatoriale rilasciata dal Medico.

Art. 15

VEICOLI DIRETTI ALLE STRUTTURE RICETTIVE

I veicoli diretti alle strutture ricettive (alberghi e Bed & Breakfast) ubicate all'interno della ZTL sono autorizzati a transitare senza il rilascio di alcun permesso. Il titolare o responsabile di ciascuna struttura ricettiva, al fine di regolarizzare l'accesso non autorizzato effettuato dagli ospiti, avrà l'obbligo di comunicare, entro e non oltre il giorno successivo a quello dell'avvenuto accesso, l'elenco delle targhe dei veicoli dei propri clienti/ospiti all'Ufficio Ztl della Polizia Locale, compilando, per la circostanza, la relativa modulistica da inoltrarsi, a mezzo e-mail, al medesimo ufficio, avendo cura di allegare altresì copia di un valido documento di identità personale del soggetto/ospite interessato nonché copia di ogni altro documento attestante il soggiorno.

La sosta dei veicoli di cui al precedente comma è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico dei bagagli e, comunque, non oltre 30 minuti. Detti veicoli durante la sosta devono esporre all'interno, sul cruscotto, un contrassegno rilasciato dalle strutture ricettive ospitanti, unitamente al disco orario. Ciascuna struttura dispone di un numero di pass pari al numero delle camere autorizzate. Non sono autorizzabili veicoli il cui proprietario, usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria sia una persona fisica o giuridica con residenza o sede legale all'interno del Comune di Giovinazzo.

Ai veicoli degli albergatori adibiti all'accompagnamento alle strutture dei propri clienti è concesso max. 1 permesso permanente di transito. Le richieste devono essere compilate su relativa modulistica.

Art. 16

CASI DIVERSI

I titolari di autocarri e mezzi d'opera che effettuano interventi edili e/o impiantistici all'interno della Z.T.L., possono presentare domanda per il rilascio di massimo n. 2 permessi, in relazione alle esigenze di cantiere, specificando targa e tipologia dei veicoli. L'istanza dovrà essere corredata dell'apposito titolo autorizzatorio dei lavori (CILA, DIA, SCIA, permesso a costruire, ecc.) ove previsto. Il permesso ha validità circoscritta al periodo e al tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, non può avere durata indeterminata e, salvo casi eccezionali che andranno documentati, non può prevedere lo stazionamento del mezzo per più di un'ora.

In occasione di manifestazioni culturali in luoghi ubicati nella ZTL, è ammesso il transito e la sosta dei veicoli impegnati all'evento per il tempo strettamente necessario al carico e scarico delle attrezzature e, non può avere durata indeterminata e, salvo casi eccezionali che andranno documentati, non può prevedere lo stazionamento del mezzo per più di un'ora.

L'interessato, in tale ipotesi, è tenuto a presentare apposita istanza, compilando la relativa, all'Ufficio Ztl della Polizia Locale entro 48 ore prima dal passaggio. L'istanza deve contenere, oltre ai dati personali del richiedente, la targa del veicolo da autorizzare nonché la motivazione legata all'accesso. Per tutti i soggetti interessati nell'organizzazione dell'evento culturale, la comunicazione può essere predisposta e compilata dall'organizzatore che ne assumerà la responsabilità.

All'interno delle ZTL il transito dei velocipedi è consentito senza limitazioni di tempo e nel rispetto delle norme di cui al D. L.vo. n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada".

Art. 17

USO DEL CONTRASSEGNO

L'utilizzo del contrassegno implica l'accettazione di tutte le norme riportate nel presente Disciplinare. Il contrassegno non costituisce deroga a quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione o a quanto sancito dalle Ordinanze Dirigenziali disciplinanti la circolazione e la sosta nella ZTL.

Il contrassegno di sosta è revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o nel caso in cui questi non corrispondano a verità.

Nei casi previsti dal Regolamento che comportano la revoca del contrassegno ZTL, gli Agenti della Polizia Locale provvedono direttamente al ritiro del permesso dal veicolo sanzionato. Il Comando

della Polizia Locale inoltra copia dello stesso all'Ufficio Ztl, per gli adempimenti di competenza, unitamente agli atti relativi.

Analoga revoca viene disposta nel caso di utilizzo di un contrassegno di cui sia stato dichiarato lo smarrimento dal titolare. Qualora un contrassegno smarrito venga ritrovato, esso deve essere immediatamente riconsegnato all'Ufficio Ztl per la contestuale archiviazione.

In caso di decadenza dei requisiti necessari per il rilascio del contrassegno, l'Ufficio Ztl della Polizia Locale provvede alla immediata revoca dello stesso eliminando contestualmente la targa del veicolo dalla lista bianca.

I titolari dei contrassegni sono tenuti, in seguito al venir meno di uno o più dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio, a comunicarlo all'Ufficio Ztl della Polizia Locale, restituendo contestualmente il contrassegno. La mancata comunicazione e restituzione comporterà, a carico del proprietario del veicolo, le sanzioni previste dall'art. 23 del presente Regolamento.

ART. 18 INFORMATIVA AI CITTADINI

Gli utenti della strada sono informati a mezzo dei segnali posti nelle zone di pertinenza del varco d'accesso, per gli scopi e con le finalità del presente sistema di regolamentazione, con l'indicazione della struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio di tutela dei propri diritti. Potranno essere previste altre forme di pubblicità ed informazione periodica atta a comunicare esaurientemente ogni implicazione del presente regolamento.

ART. 19 AMBITO TEMPORALE

L'orario ed i giorni di validità della ZTL sono dalle ore 20,00 alle ore 24,00 e possono essere modificati con appositi provvedimenti da adottarsi con Delibera di Giunta Comunale. Inoltre per esigenze temporanee, in occasione di particolari eventi, i soggetti competenti in materia di viabilità, secondo le indicazioni e le esigenze individuate dall'Amministrazione Comunale con propria ordinanza, possono modificare i predetti orari ovvero aggiungere ulteriori deroghe ovvero limitare il transito di tutti i soggetti autorizzati.

ART. 20 SANZIONI

In caso di decadenza dei requisiti necessari per il rilascio del contrassegno, l'Ufficio della Polizia Locale provvede alla immediata revoca dello stesso eliminando contestualmente la targa del veicolo dalla lista bianca. I contrassegni/autorizzazioni devono essere utilizzati solamente per gli scopi per

le quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul relativo contrassegno.

La violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno della Z.T.L., comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, in applicazione del Titolo VI, Capo I del Codice stesso.

Art. 21

NORME TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE

Dell'entrata in vigore è data notizia mediante pubblicazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia.